Comitato per i minori non accompagnati, centri di accoglienza dei minori e centri di permanenza

1. Al fine di coordinare le attività dei soggetti interessati ed, in particolare, di garantire il raccordo tra i centri di accoglienza e i centri finalizzati alla permanenza dei minori è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Comitato per i minori non accompagnati, di seguito Comitato, presso…..

2. il Comitato è composto da rappresentanti dei Ministeri……..nonchè … da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti stabilmente nel settore….

3. Il Comitato cura la tenuta di un elenco nazionale delle strutture di permanenza al fine di assicurare la dislocazione su tutto il territorio nazionale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri …. Sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori non accompagnati.

5. Per centri di accoglienza dei minori si intendono le strutture che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché ove possibile e necessario, all'assistenza socio-saniatria dei minori non accompagnati.

6. Per centri di permanenza si intendono le strutture gestite da privati o enti con finalità di accoglienza dei minori a cui sono affidati i compiti di tutela dei minori che, anche gratuitamente, provvedono alle esigenze alloggiative, alimentari, all'assistenza socio-sanitaria nonché, ove possibile e necessario, all'offerta di occasioni di studio, di formazione professionale, di scambi culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale dei minori non accompagnati.

sopprimere

Art.2 (disposizioni per i minori non accompagnati)	Art.2 (disposizioni per i minori non accompagnati)
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli enti che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengono comunque a conoscenza, in ragione del proprio ufficio, dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore non accompagnato, informano senza indugio la questura affinchè prenda in consegna il minore.	1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli enti che svolgono attività sanitaria o di assistenza, che vengono comunque a conoscenza, in ragione del proprio ufficio, dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore non accompagnato, informano senza indugio la questura affinchè prenda in consegna il minore.
2. La questura provvede all'accertamento dell'identità ed all'affidamento del minore ai servizi di accoglienza del comune o alle strutture di accoglienza che operano nell'ambito del Servizio di protezione per i minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 5.	2. La questura provvede all'accertamento dell'identità ed all'affidamento del minore ai servizi di accoglienza del comune o alle strutture di accoglienza che operano nell'ambito del Servizio di protezione per i minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 5.
3. L'autorità di cui al comma 2 comunica la presenza del minore al tribunale dei minorenni ed al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile ed informa il comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, se si tratta di minore cittadino di un paese non appartenente all'Unione Europea.	3. L'autorità di cui al comma 2 comunica la presenza del minore al **Tribunale per i minorenni** ed al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile ed informa il **Comitato** per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, se si tratta di minore cittadino di un paese non appartenente all'Unione Europea.
4. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. In attesa della nomina, il minore è affidato al direttore della struttura in cui si trova, il quale assume provvisoriamente le funzioni di cui all'articolo 357 del codice civile.	4. Il giudice tutelare **entro cinque giorni successivi** alla comunicazione **della questura** provvede alla nomina del tutore. In attesa della nomina, il minore è affidato al direttore della struttura in cui si trova, il quale assume provvisoriamente le funzioni di cui all'articolo 357 del codice civile.

Art. 4 (funzioni del tutore)	Art. 4 (funzioni del tutore)
1. Il tutore nominato ai sensi dell'art. provvede alla cura del minore e segue lo sviluppo e la formazione dello stesso presso le strutture in cui il minore è accolto, lo rappresenta in tutti gli atti civili a norma dell'articolo 357 del c.c. e cura l'avvio delle procedure per l'affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.	1. Il tutore nominato ai sensi **dell'articolo due, ha la cura** della persona del minore, **segue lo sviluppo** e la formazione presso le strutture in cui il minore è accolto, **lo rappresenta in tutti gli atti civili e cura l'avvio del procedimento per l'affidamento e, sussistendone i presupposti, per le altre procedure di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184.** **2. Se il minore è cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea, il tutore entro quindici giorni dalla nomina, comunica al Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, tutte le informazioni sul minore, per i provvedimenti di sua competenza.**

Art. 5
(Sistema di protezione e di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. Nelle località di frontiera e in quelle dove si concentrano gli arrivi di stranieri in posizione di irregolarità, e nei luoghi indicati con decreto del Ministro dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto n. 281, sono istituiti centri di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. I centri sono gestiti dal Ministero dell'interno, anche in convenzione con gli enti locali.
Con decreto del Ministro dell'interno da adottare…. sono fissati i criteri per la gestione dei centri, diretti a fissare le modalità di allontanamento e di permanenza nel centro, i servizi che devono essere in ogni caso assicurati per un'accoglienza adeguata alle esigenze connesse alla minore età, ed a garantire il rispetto dei diritti fondamentali del minore.
2. Gli enti locali possono presentare progetti finalizzati alla realizzazione di servizi di accoglienza per minori non accompagnati, da finanziare con il fondo previsto dall'articolo 8. E' istituito presso il Ministero …. un servizio centrale per il coordinamento dei servizi di accoglienza nelle strutture degli enti locali finanziate ai sensi del comma 2.
Con decreto del Ministero ….. da adottare entro …. sono fissati i criteri per lo sviluppo dei servizi di accoglienza, in modo da assicurare (assistenza socio- sanitaria adempimento obbligo scolastico, formazione professionale ecc.)…

3. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una delle strutture di cui al comma 1, l'accoglienza è disposta presso un centro di prima accoglienza, di cui al decreto legge convertito con la legge 29 dicembre 1995 n. 563 in aree appositamente riservate ed attrezzate per l'accoglienza dei minori, per il

Art. 5
(Sistema di protezione e di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. **Nei capoluoghi di provincia e di regione, nell'intero territorio nazionale**, e nei luoghi indicati con decreto del Ministro dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto n. 281, sono istituiti centri di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. I centri sono gestiti dal Ministero dell'interno, anche in convenzione con gli enti locali.
Con decreto del Ministro dell'interno da adottare…. sono fissati i criteri per, **l'uniforme dislocazione dei minori sul territorio nazionale, la gestione dei centri, le modalità di allontanamento e di permanenza, gli standards strutturali dei centri e dei servizi** che devono essere in ogni caso assicurati per un'accoglienza adeguata alle esigenze connesse alla minore età, ed a garantire il rispetto dei diritti fondamentali del minore.
2. Gli enti locali possono presentare progetti finalizzati alla realizzazione di servizi di accoglienza per minori non accompagnati, da finanziare con il fondo previsto dall'articolo 8. E' istituito presso il Ministero …. un servizio centrale per il coordinamento dei servizi di accoglienza nelle strutture degli enti locali finanziate ai sensi del comma 2.
Con decreto del Ministero ….. da adottare entro …. sono fissati i criteri **della** gestione **delle strutture di accoglienza, gli standards strutturali e delle prestazioni che devono essere in ogni caso assicurati dai servizi di accoglienza degli enti locali, per la completa assistenza ed integrazione sociale, culturale, scolastica e lavorativa nel preminente interesse del minore.**
3. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una delle strutture di cui al comma 1, l'accoglienza è disposta presso un centro di prima accoglienza, di cui al decreto legge convertito con la legge 29 dicembre 1995 n. 563 in aree appositamente riservate ed attrezzate per l'accoglienza dei minori, per il

tempo necessario al trasferimento del minore in uno dei centri previsti dall'articolo 5.	tempo necessario al trasferimento del minore in uno dei centri previsti dall'articolo 5.

Art. 6	Art. 6
1. Il minore rimane nei centri che operano nell'ambito del Sistema di protezione e accoglienza per i minori stranieri, di cui all'articolo 5, fino all'affidamento dello stesso alle strutture di accoglienza dell'ente locale.	1. Il minore rimane nei centri che operano nell'ambito del Sistema di protezione e accoglienza per i minori stranieri, di cui all'articolo 5, **per il periodo massimo di trenta giorni,** fino all'affidamento dello stesso alle strutture di accoglienza dell'ente locale.
Art. 8	Art. 8
(Fondo nazionale per i minori accompagnati)	(Fondo nazionale per i minori accompagnati)
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo nazionale per i minori non accompagnati destinato al finanziamento delle attività relative alla applicazione della presente legge. La dotazione del fondo è costituita da a) euro..., a decorrere dal... b) c) da destinare, nella misura di ... alla realizzazione e gestione dei centri di cui all'articolo ...Per la restante parte, al finanziamento di progetti per l'accoglienza dei minori non accompagnati secondo modalità da definire con decreto dei Ministri dell'interno... 2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, lettera a) si provvede.....	1. E' istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo nazionale per i minori non accompagnati destinato al finanziamento delle attività relative alla applicazione della presente legge. La dotazione del fondo è costituita da a) euro..., a decorrere dal... b) c) da destinare, nella misura di **un terzo del totale** alla realizzazione e gestione dei centri di cui all'articolo ... **e di due terzi**, al finanziamento di progetti per l'accoglienza dei minori non accompagnati secondo modalità da definire con decreto dei Ministri dell'interno... 2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, lettera a) si provvede..... **3. Il rispetto degli standards indicati all'articolo 5, è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti dei progetti finalizzati alla realizzazione di servizi di accoglienza da parte degli enti locali.** **4. Il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, vigila sul rispetto degli standars di cui al comma precedente e delibera l'accesso e la revoca dal finanziamento.**

DPCONS 9 dicembre 1999 n. 535

Capo IV

(Ingresso e soggiorno dei minori accolti)

articolo 8. Ingresso.

1. I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti.

2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione è data tempestiva comunicazione al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.

3. La valutazione favorevole dell'iniziativa è subordinata alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Comitato può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente.

4. Il Comitato può considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso può confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.

5. Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione.

--- Omissis ---

Capo IV

(Ingresso e soggiorno dei minori accolti)

articolo 8. Ingresso.

1. I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti.

2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione è data tempestiva comunicazione al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.

3. La valutazione favorevole dell'iniziativa è subordinata alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Comitato può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente.

4. Il Comitato può considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso può confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.

5. Il Comitato delibera entro **trenta** giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione.

--- Omissis ---